



SENTENZA N° 7952/2013  
 REPERTORIO N° 6261/2013

SENTENZA N.

R.G. n. 66755/2009

**REPUBBLICA ITALIANA  
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
 IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO  
 SEZIONE 6a CIVILE**

Il giudice, dott.ssa Rosmunda D'Alessandro, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

ex art. 281/quinquies c.p.c., nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale riportato, con precisazione delle conclusioni all'udienza del 22.2.2013

da

(c.f.: .....), elettivamente domiciliato in Milano, via D. Scarlatti n. 7, presso lo studio dell'avv. Martino Bianchi, che lo rappresenta e difende come giusta procura a margine dell'atto di citazione,

**ATTORE**

nei confronti di

(c.f. e p. iva n. ....) in persona del sig. Giancarlo Bassi, in qualità di Direttore Sostituto del Titolare dell'Area Territoriale Nord Ovest e legale rappresentante dell'Area Territoriale Nord Ovest della I s.p.a., elettivamente domiciliata in Milano, in corso di Porta Vittoria n.9, presso lo studio degli avv. Luca Zitiello e Bendetta Musco Carbonaro, che la rappresentano e difendono come da atto di costituzione e risposta;

**CONVENUTA**

avente ad oggetto: intermediazione finanziaria.

sulle seguenti conclusioni come da fogli allegati.

*Avv. Bianchi*  
**TRIBUNALE DI MILANO**  
**IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO**  
**17 GIU. 2013**  
 RICHIESTA N. *115*  
 COPIA CONFORME  
 CON-SENZA URGENZA  
 APPLICARE MARCHE PER DIRITTI  
 EURO *2,00*

*B.L.*

TRIBUNALE DI MILANO

Sez. VI civile - G.I. dott. ssa <sup>D'Acquistano</sup> ~~Margherita Monte~~

Nella causa RG 66755/2009 promossa da

Sergio Redaelli con avv. M. Bianchi

- attore -

contro

con avv. L.Zitiello e B.Carbonaro - convenuta -

**PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER L'ATTORE**

Nel merito

- 1) **In via principale accertare e dichiarare che il contratto 4You** intestato al Sig. \_\_\_\_\_ e stipulato tra il medesimo e \_\_\_\_\_ in data 4.5.2001 - è nullo secondo il combinato disposto degli artt. 1418, 1322, comma 2°, e 1343 c.c. per contrarietà all'ordine pubblico, per difetto di causa ed interesse, nonché per contrarietà a norme imperative;
- 2) **Sempre in via principale accertare e dichiarare la nullità delle seguenti clausole abusive del contratto 4You** : art. 4 (presa visione informazioni e prevalenza delle norme sul finanziamento) della sez. I; artt. 3, 4, 5, 6, 7 e 9 della sez. II; art. 5 (scindibilità clausole) della sez. III e, in particolare, **accertare e dichiarare la nullità della clausola vessatoria, contenuta all'art. 8, sez. II** (oneri per l'investitore in caso di estinzione anticipata del contratto da parte sua) in quanto non sottoscritta specificatamente ex art. 1341 c.c., né approvata dal consumatore a seguito di trattativa individuale e, per l'effetto, dichiarare che nulla deve l'odierno attore alla banca per l'ipotesi di recesso unilaterale;
- 3) **In via subordinata** alla domanda di nullità, accertare e dichiarare che il consenso espresso dall'odierno attore alla stipula del contratto 4You fu dato sia per errore



AN

essenziale conosciuto dalla banca, sia per dolo determinante della banca medesima e, per l'effetto, **annullare i contratti medesimi ex artt. 1427, 1428, 1429 e 1439 c.c.;**

- 4) **Sempre in via subordinata** alla domanda di nullità, accertare e dichiarare che il contratto 4You è stato stipulato in conflitto di interessi e, per l'effetto, **annullare il medesimo contratto ai sensi degli artt. 1394 e 1395 c.c.;**
- 5) **In via di ulteriore subordine** accertare che la banca ha proposto il contratto 4You ed eseguito il medesimo in violazione dei principi, sia generali che specifici, di diligenza, correttezza, trasparenza e buona fede nei confronti dell'investitore e, per l'effetto, **dichiarare risolto il contratto medesimo ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c. per grave inadempimento.**

- 6) **In tutti i casi, condannare** \_\_\_\_\_ a corrispondere al Sig. \_\_\_\_\_ le somme versate da quest'ultimo, pari ad euro 15.184,12 al 31.8.2009, oltre interessi e svalutazione monetaria, oltre il maggior danno ex art. 1224, comma 2° c.c., e oltre il danno esistenziale subito che si quantifica in euro 3.000,00;

**Con vittoria di spese, diritti ed onorario di causa**

**In via istruttoria**

Si producono i documenti di cui in narrativa :

- 1) Contratto quadro del 23.4.2001
- 2) Contratto deposito titoli del 23.4.2001
- 3) Scheda profilo di rischio del 23.4.2001
- 4) Contratto 4You del 4.5.2001
- 5) Ordine acquisto obbligazione del 4.5.2001
- 6) Richiesta sottoscrizione quote fondi del 4.5.2001
- 7) Richiesta sottoscrizione quote fondi del 4.5.2001

*Abh*

- 8) Provvedimento Garante della Concorrenza e del Mercato (A) e Provvedimento Consob (B)
- 9) Lettera Confconsumatori del 12.3.2009
- 10) Lettera " " del' 11.06.2009
- 11) Sentenza 13940/2008 del Tribunale di Milano
- 12) Sentenza 129/09 della Corte d'Appello di Lecce
- 13) Conteggio rate pagate al 31.8.2009

Si chiede ex art. 210 c.p.c. che il Sig. Giudice voglia ordinare alla banca di esibire in giudizio tutta la documentazione contrattuale afferente il contratto 4You, nonché tutti gli estratti conto del c/c su cui sono transitate le rate dalla stipula del contratto 4You in poi;

Si dichiara ex art. 9 comma 5 L. 488/99 e succ. modifiche che il valore della causa è compreso tra euro 5.200 ed euro 26.000.

Milano, 22 febbraio 2013

A.L.

Corso di Porta Vittoria, 9  
20122 - Milano  
Tel. +39 02 - 5999491  
Fax +39 02 - 55196870

**TRIBUNALE CIVILE DI MILANO**

**R.G.: 66755/09**

**Sezione VI - Giudice: Dott.ssa D'Alessandro**

**FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI ALLEGATO AL  
VERBALE DI UDIENZA DEL GIORNO 22 FEBBRAIO 2013**

*nell'interesse di*

con gli Avv.ti Luca Zitiello e Benedetta  
Musco Carbonaro, del Foro di Milano,

- convenuta -

*nella causa promossa dal*

Sig. con l'Avv. Martino Bianchi, del Foro di Milano,

- attore -

\* \* \* \* \*

S.p.A., come sopra rappresentata e difesa, rassegna le  
seguenti

**CONCLUSIONI**

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*, previa ogni più ampia ed opportuna  
declaratoria, così giudicare:

**IN VIA PRELIMINARE**

- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione di annullamento  
esperita da controparte;

**NEL MERITO**

**IN VIA PRINCIPALE**

- respingere le domande tutte *ex adverso* formulate perché infondate, sia in fatto  
che in diritto;

**IN VIA SUBORDINATA**

*mol*

- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di nullità e/o annullamento e/o risoluzione del Contratto 4You sottoscritto dal Sig. \_\_\_\_\_ in data 4 maggio 2001, e di conseguente condanna della Banca alla restituzione delle somme versate dall'attore, dichiarare l'obbligo del Sig. \_\_\_\_\_ di restituire alla Banca gli strumenti finanziari acquistati grazie al finanziamento concesso in esecuzione del Contratto 4You, quale effetto naturale della pronuncia di nullità, annullamento e/o risoluzione, e conseguentemente condannare il cliente alle predette restituzioni.

#### IN VIA ISTRUTTORIA


- ammettere la Banca alla prova per testi sulle circostanze di seguito articolate tutte da intendersi precedute dalla locuzione "Vero che":
  - 1) nel corso della trattativa che ha preceduto la conclusione del Contratto 4You tra BAM e il Sig. \_\_\_\_\_ avvenuta in data 4 maggio 2001, Lei ha illustrato al cliente l'operatività del Contratto, spiegando che si trattava di un finanziamento concesso dalla Banca e finalizzato all'acquisto di strumenti finanziari, e specificatamente di titoli obbligazionari *Interbanca* e di quote di un fondo comune di investimento, e che i predetti strumenti finanziari sarebbero stati costituiti in pegno, a favore della Banca, a garanzia della restituzione del finanziamento;
  - 2) in occasione della conclusione del contratto di cui al capitolo 1 che precede, Lei ha precisato al Sig. \_\_\_\_\_ che il Contratto 4You prevedeva la restituzione del finanziamento mediante il pagamento di rate mensili di uguale importo, comprensive di capitale ed interessi, e che il Contratto 4You rappresentava una forma di investimento a lungo termine, suscettibile di essere smobilizzato con profitto prima della scadenza prevista nel Contratto soltanto in caso di andamento favorevole dei mercati;

*mal*

- 3) in occasione della conclusione del Contratto di cui al capitolo 1 che precede, Lei ha rappresentato al Sig. \_\_\_\_\_ che, sebbene le operazioni fossero da intendersi come forme di investimento a lungo termine, comunque il Contratto 4You prevedeva la facoltà, per il cliente, di recedere in ogni momento dal contratto medesimo, salvo in tal caso l'obbligo di estinguere anticipatamente il finanziamento concesso dalla Banca;
- 4) il Sig. \_\_\_\_\_, prima della sottoscrizione del Contratto4You, Le ha espressamente rappresentato la propria volontà di coprire parte della rata del finanziamento che gli sarebbe stato concesso dalla Banca con il rendimento annuale dei BTP 5,50% dalla stesso acquistati.

Si indica quale teste il Sig. \_\_\_\_\_ c/o \_\_\_\_\_

Con vittoria di spese legali ed accessori come per legge.



*Handwritten signature or initials.*

## FATTO E MOTIVAZIONI

Con atto di citazione notificato in data 24.9.2009 ;  
conveniva in giudizio , chiedendo,  
in via principale, l'accertamento e la dichiarazione di nullità del contratto  
4You ad Egli intestato nonché l'accertamento e la dichiarazione di nullità  
delle clausole n.n. 4 ed 8 del medesimo contratto; in via subordinata ne  
chiedeva l'annullamento; ed in via ulteriormente subordinata la  
dichiarazione di risoluzione contrattuale. Con vittoria di spese del  
giudizio.

L'attore lamenta la circostanza che in data 23.3.2001 sottoscriveva un  
contratto di negoziazione di strumenti finanziari, un contratto di deposito  
titoli a custodia ed amministrazione, una scheda di profilo sul rischio  
contenente il rifiuto di fornire informazione finanziarie richieste, ed in  
data 4.5.2001 il piano finanziario denominato "4You". Tale prodotto  
finanziario veniva illustrato quale strumento previdenziale, un piano di  
accumulo di capitale a basso rischio, ma successivamente si rilevava  
essere un'operazione strutturata complessa. Inoltre l'attore riferisce altresì  
che il contratto di intermediazione mobiliare risulta incompleto ed ex D.  
Lgs. 58/1998, la sottoscrizione del documento informativo risulta  
irregolare, l'autorizzazione prevista dall'art. 21, lett. e) del TUF e della  
preventiva autorizzazione a negoziare strumenti finanziari in conflitto di  
interessi non è stata predisposta.

Si costituiva in giudizio la banca convenuta che contestando le pretese  
avversarie chiedeva in via preliminare l'accertamento e la dichiarazione  
dell'intervenuta prescrizione dell'azione di annullamento, nel merito in  
via principale il rigetto delle domande attoree ed in via subordinata, in  
caso di condanna della banca alla restituzione delle somme versate  
dall'attore dichiarare l'obbligo dell'attore a restituire gli strumenti  
finanziari acquistati in esecuzione del contratto 4You.

La causa ritenuta matura sulla base della sola produzione documentale  
veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del  
22.2.2013 e trattenuta in decisione a seguito dell'udienza del 3.5.2013, ex  
art. 281/quinquies c.p.c..

Preliminarmente occorre dar atto che *"la combinazione di titoli  
obbligazionari e quote di un fondo comune di investimento operata nel  
contesto unitario di un'operazione di finanziamento garantita da pegno  
costituito sui medesimi strumenti finanziari e finalizzata alla restituzione  
del finanziamento erogato nonché alla realizzazione dell'investimento  
rientra nella definizione di strumento finanziario contenuta nell'art. 1,*



comma 2, lett. b), c) e i), del decreto legislativo n. 58 del 1998, secondo il quale per strumenti finanziari si intendono, tra gli altri, le "obbligazioni", "le quote di fondi comuni di investimenti" (lett. b e c) e le "combinazioni di contratti o di titoli indicati nelle precedenti lettere (lett. J)." (cass. n. 1584 /2012). La fattispecie sopra descritta ben si adatta all'ipotesi dedotta in giudizio, relativa alla sottoscrizione da parte dell'attore del contratto denominato "4you".

Tale contratto non può essere qualificato di mutuo, ma ha natura atipica e di durata. Le somme messe a disposizione vengono investite in titoli finanziari, non selezionati dall'investitore ma decisi unilateralmente e controllati dallo stesso soggetto finanziatore.

Da un'analisi del contratto emerge che la funzione economica alla quale tendono i contratti, tra di loro collegati, non debba essere individuata in uno scopo previdenziale, ma in una mera operazione finanziaria.

In quanto contratto atipico deve essere sottoposto ad un giudizio di meritevolezza degli interessi perseguiti, secondo quanto previsto dall'art. 1322 c.c.. Nel caso di specie non può ravvisarsi un equilibrio contrattuale tra le parti: a fronte di molteplici costi, anche indiretti ed impliciti, a carico dell'investitore emerge la posizione di indubbio vantaggio della banca convenuta che, con la serie di contratti tra di essi collegati e costituenti il prodotto finanziario in causa, assume a priori la posizione di contraente favorito dal punto di vista economico del rapporto, infatti indubbi sono i propri guadagni che risultano superiori ai costi sostenuti dall'investitore a fronte, altresì, dell'alea sui futuri risulti degli investimenti. Tale rapporto economico, lungi dal poter costituire uno strumento previdenziale dell'investitore, non è meritevole di tutela ex art. 1322 c.c., e pertanto si ritiene doversi dichiarare nullo.

Alla luce delle considerazioni suesposte deve essere, pertanto, accolta la domanda attorea, proposta in via principale, di dichiarazione di nullità del contratto concluso tra le parti, per violazione dell'art. 1322 c.c., e pertanto l'accoglimento della domanda di nullità del contratto ha effetto retroattivo tra le parti e comporta ex lege la restituzione all'attore del capitale versato di €.15.184.,12, oltre interessi legali dal 1.9.2009.

A fronte di ciò, quale effetto naturale, sorge in capo al signor \_\_\_\_\_ l'obbligo di restituire alla banca convenuta gli strumenti finanziari acquistati per mezzo del contratto "4you".

È inoltre dovuto, come richiesto, il maggior danno da svalutazione monetaria. A seguito della Cass. S.U.19499/2008 tale danno è infatti "in via generale riconoscibile, in via presuntiva, per qualunque creditore che ne domandi il risarcimento" nella misura "individuata nell'eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso

Bol

del rendimento medio annuo netto dei titoli di stato di durata non superiore ai dodici mesi (o tra i tasso di inflazione se superiore) ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell'art.1284, comma 1, del codice civile. E' fatta salva la possibilità per il debitore di provare che il creditore non ha subito un maggior danno che lo ha subito in misura inferiore a quella differenza". Il danno da svalutazione monetaria è dunque dovuto solo ove ricorra una differenza come sopra calcolata e in detta misura. Interessi e danno da svalutazione dovranno essere calcolati separatamente senza alcun cumulo.

Nessun elemento è stato introdotto in giudizio per poter consentire una possibile e corretta valutazione dell'an e del quantum del risarcimento del danno patrimoniale invocato ai sensi dell'art. 1224, c.2, c.c.

Analogha considerazione deve svolgersi nei confronti della domanda di risarcimento del danno esistenziale asseritamente subito dall'attore.

Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.


Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 140/2012.

PQM

Il Tribunale - respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione - definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di . . . , in contraddittorio così provvede:

- 1) Accerta e dichiara la nullità del contratto di cui è causa;
- 2) Condanna . . . alla restituzione a favore dell'attore della somma di €.15.184.,12, oltre interessi legali dal 1.9.2009 ed a rivalutazione, come da parte motiva;
- 3) Dispone la restituzione da parte dell'attore a favore della banca convenuta dei titoli acquistati per mezzo del contratto "4you";
- 4) Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi €. 3.855,00, oltre €.178,00 a titolo di spese esenti ex art 15 D.P.R 633/72, oltre ad IVA e c.p.a..

Così deciso in Milano il 31.5.2013



Il Giudice  
dott.ssa Rosmunda D'Alessandro

4